

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Domanda riconvenzionale: deve essere fondata necessariamente sul medesimo titolo fatto valere dall'attore?**

La domanda riconvenzionale richiede un rapporto di connessione qualificata con la domanda principale che ne giustifichi la trattazione domande nel medesimo processo. A tal fine non occorre, purché la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, che la riconvenzionale sia fondata necessariamente sul medesimo titolo fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus.

NDR: in senso conforme Cass. n. 681 del 14/01/2005 e n. 18775 del 26/09/2005.

### **Tribunale di Roma, sentenza del 10.4.2020, n. 6020**

La signora PPP ha convenuto in giudizio Nuova Banca XXX s.p.a. chiedendo l'accertamento della gratuità ex art. 1815 comma 2 c.p.c. del contratto di mutuo

concluso con la banca e la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate nella perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte.

Nuova Banca XXX si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendo ed in via riconvenzionale la condanna della stessa PPP al pagamento del saldo del contratto di mutuo dovuto a seguito dell'intimata decadenza dal termine e chiedendo la chiamata in causa dei sigg. *omissis* e GGG, nella loro rispettiva qualità di comutuario (il primo) e garanti per fideiussione (i rimanenti due), tutti chiamati unitamente alla attrice a rispondere del pagamento del debito residuo del mutuo. Autorizzata la chiamata in causa, *omissis* è rimasto contumace, mentre si sono costituiti con unico atto i sigg. *omissis* e GGG, i quali si sono associati alle difese della attrice; il solo GGG ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti della banca chiedendo la condanna di questa al risarcimento del danno subito per la revoca di un affidamento bancario a lui intestato.

La banca su tale domanda ha eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'assenza di richiesta di spostamento dell'udienza ex art 269 cpv. c.p.c., l'assenza di una connessione per titolo o per oggetto con la domanda principale tale da giustificare la trattazione in unico giudizio, e nel merito la sua infondatezza.

E' intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. *omissis* s.p.a., quale mandataria di *omissis* S.r.L., cessionaria di Nuova Banca XXX s.p.a., facendo proprie le difese e le domande della convenuta.

La causa è stata istruita con CTU contabile.

Preliminarmente si deve rilevare l'inammissibilità della domanda proposta da PPP contro la convenuta e chiamante in causa Nuova Banca XXX. Tale domanda non è qualificabile come chiamata di terzo ma come riconvenzionale e pertanto richiede un rapporto di connessione qualificata con la domanda principale - in questo caso con la domanda proposta dalla convenuta contro il PPP - che ne giustifichi la trattazione domande nel medesimo processo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013). A tal fine non occorre, purché la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, che la riconvenzionale sia fondata necessariamente sul medesimo titolo fatto valere dall'attore purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il *simultaneus processus* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14/01/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005). Tale rapporto nella specie non si può ravvisare, perché la domanda del PPP ha per oggetto un rapporto bancario del tutto diverso, a lui intestato in proprio, e l'accertamento del carattere abusivo della revoca della banca richiederebbe la valutazione della disciplina e dell'andamento di tale diverso rapporto e quindi di questioni di fatto e di diritto del tutto diverse ed indipendenti da quelle sottostanti all'esame della domanda della banca.

Le contrapposte domande della attrice e della banca si riferiscono al contratto di mutuo fondiario a tasso variabile del 22.12.05, rep. 79712, di euro 260.000,00 da restituirsi in 30 anni 360 rate mensili.

Parte attrice deduce l'usura del tasso di interesse sulla base di una perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte, che propone ben quattro diverse ipotesi di ricalcolo del tasso effettivo. La prima è dichiaratamente basata sulla sommatoria fra tasso corrispettivo e tasso di interesse, in applicazione del principio che si assume affermato dalla nota Cass. 350/13. Le altre tre sono basate sull'applicazione di tassi di mora "cumulati" e "progressivi".

Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è recentemente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale,

sistemica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; nella medesima occasione la Suprema Corte ha precisato che la legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi e quindi che non è legittima alcuna maggiorazione del tasso soglia in considerazione della natura dell'interesse, anche in questo caso confutando un diverso orientamento della giurisprudenza di merito. Ritenendo di doversi conformare a tali principi di diritto, il giudicante reputa sufficiente rinviare, anche ex art. 118 att. c.p.c., all'ampia ed esauriente motivazione.

Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.

Né si può richiamare, a giustificazione della sommatoria, la clausola contrattuale, comune nei contratti di mutuo, che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi, poiché tale meccanismo propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Si tratta in effetti di una ipotesi di anatocismo, espressamente legittimata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000.

Si deve pure escludere che il cumulo di interessi corrispettivi e moratori relativi a fasi diverse dell'operatività di tale meccanismo possa rilevare ai fini della determinazione del TEG contrattuale, attraverso la somma degli interessi - qui si tratta della somma degli importi addebitati a tale titolo nel loro valore assoluto e non della somma dei tassi - e la riparametrazione in termini percentuali dell'importo così ottenuto al capitale, al fine di determinare il cosiddetto "tasso effettivo di mora". Infatti anatocismo ed usura sono fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati, tant'è che la rilevazione dei tassi medi non ricomprende interessi anatocistici, Sicché l'incremento del TEG in virtù dell'effetto anatocistico - in ogni caso meramente eventuale essendo subordinato al verificarsi di un ritardo nell'adempimento - determinerebbe una asimmetria fra il criterio di determinazione del tasso soglia ed il criterio di rilevazione del TEG, che come rilevato dalla recente Cass. S.U. n. 16303 del 20 giugno 2018 "contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: "commissioni", "remunerazioni a qualsiasi titolo", "spese, escluse quelle per imposte e tasse") sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. - gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi."

Il contratto prevede un tasso corrispettivo variabile su base EURIBOR pari alla data della stipula al 3,880%, un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali (5,880% alla data della stipula) a fronte di un tasso soglia applicabile pari al 5,73%.

---

Va esclusa in primo luogo, per le ragioni sopra esposte, la rilevanza del valore della somma fra tasso corrispettivo e tasso moratorio, che non esprime alcun risultato significativo per la verifica del rispetto del tasso soglia.

Le ulteriori ipotesi di ricalcolo, richiamate in modo del tutto generico da parte attrice, basate sull'applicazione di tassi di mora "cumulati" e "progressivi" sono semplicemente incomprensibili.

In sostanza l'unico elemento valutabile ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia è il valore nominale del tasso di mora alla data di stipula del contratto, che risulta evidentemente superiore al limite consentito.

Al riguardo questo giudice ritiene di doversi attenere al principio, anch'esso affermato dalla citata Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, secondo cui il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, determinato in relazione al tipo di operazione, deve essere applicato anche agli interessi moratori, senza alcuna maggiorazione o incremento, nonostante la successiva Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 abbia ritenuto invece che si debba individuare, sulla base della rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), un separato "tasso soglia di mora". Nell'obiettiva incertezza determinata da contrastanti e recenti precedenti di legittimità, osserva questo magistrato che la legge prevede tassi differenziati in ragione del tipo di operazione e non dello stato del rapporto e che la maggiorazione del tasso dovuta alla mora non pare agevolmente qualificabile come un costo per la concessione del credito, diversamente dalla commissione di massimo scoperto, richiamata per analogia da Cass, 26286/19, la quale dichiaratamente fa riferimento al meccanismo di verifica del tasso soglia delineato da Cass. Sez. U , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 in relazione a tale voce di costo.

Ritiene pertanto il giudicante che la clausola relativa al tasso di mora sia nulla. Ne consegue la declaratoria di nullità della sola clausola che prevede il tasso di mora e l'operatività, limitatamente alla sola previsione contrattuale relativa al tasso di mora, della sanzione di cui all'art. 1815 comma 2.

Invece la tesi di parte attrice e dei chiamati in causa, secondo cui la pattuizione di un tasso usurario determinerebbe la gratuità del mutuo, estendendosi la nullità della pattuizione degli interessi all'intero rapporto, non ha fondamento. Infatti l'art. 1815 comma 2 non commina in assoluto la gratuità del rapporto ma esclude in questa ipotesi di nullità l'applicazione della disciplina generale della nullità parziale, in base alla quale potrebbe essere ipotizzabile la nullità dell'intero contratto con obbligo immediato di restituzione (art. 1419 c.c.), così come l'applicazione del tasso legale di interesse, stanti l'assenza di una valida pattuizione del tasso ultralegale e la naturale onerosità del mutuo.

L'indubbio carattere sanzionatorio e preventivo della disposizione non impone di escludere, andando al di là del suo tenore letterale, l'efficacia anche di clausole che non sono colpite dalla sanzione di nullità. La considerazione autonoma della clausola relativa al tasso corrispettivo e della clausola relativa al tasso moratorio discende dalla loro distinzione sotto il profilo logico e funzionale e si impone indipendentemente dalle modalità della loro formulazione, quindi sia nell'ipotesi che ciascuna di esse determini autonomamente il tasso sia nell'ipotesi che il tasso moratorio sia determinato sulla base di una maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, essendo la diversità fra tali ipotesi meramente formale.

Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse; al contrario la perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte attesta espressamente il mancato superamento del tasso soglia nell'ipotesi di operatività fisiologica del contratto. L'onere sul punto gravava su parte attrice, giacché la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul

medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n. 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda di accertamento della nullità proposta da parte attrice deve essere accolta, limitatamente al tasso di mora, in luogo del quale deve avere applicazione il tasso corrispettivo, e la domanda riconvenzionale originariamente proposta da Nuova Banca Marche deve essere accolta ma gli interessi di mora devono essere computati al tasso corrispettivo.

Per questa ragione è stata ammessa CTU contabile, con un quesito diretto ad accertare l'importo dovuto, depurato degli interessi di mora illegittimi alla data di risoluzione del contratto, con separata indicazione del capitale e degli interessi.

La consulente in risposta al quesito ha determinato un importo alla data del 23.11.15 di € 249.794,19, così composto: *omissis*.

L'importo così determinato però è superiore a quello quantificato nelle conclusioni del convenuto, come originariamente formulate e come precisate all'ultima udienza: € 229.599,48, di cui € 208.996,25 per debito residuo al 23/11/2015, € 2.392,89 per conguaglio interessi derivanti dalla sospensione del mutuo concessa in virtù del D.L. 74/2012 e L. 122/2012 ed € 18.210,34 per n. 22 rate insolute oltre interessi di mora dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.

Ne consegue che, nel rispetto del principio della domanda, non essendo stata formulata alcuna riserva di richiesta di condanna per somme ulteriori, il credito della convenuta, oggi di *omissis* deve essere determinato nell'importo di € 229.599,48, produttivo di ulteriori interessi, da computarsi al tasso corrispettivo dell'1,44% (all 4 alla CTU).

Per queste ragioni deve essere dichiarata la nullità dell'art. 5 del contratto, nella parte in cui determina il tasso di interesse di mora, e rigettata ogni altra domanda di parte attrice e dei chiamati in causa GGG e M.M. relativa al medesimo contratto. La domanda riconvenzionale originariamente proposta dalla convenuta contro PPP, *omissis*, GGG, *omissis*, deve essere accolta, e la relativa condanna deve essere pronunciata in favore di *omissis* quale attuale titolare del credito. La domanda proposta in via riconvenzionale da GGG deve essere dichiarata inammissibile.

---

Le spese di lite seguono la (prevalente) soccombenza di PPP, *omissis*, GGG, *omissis*, salvo compensazione per un terzo in ragione della declaratoria di nullità della clausola contrattuale; la loro rifusione deve essere disposta in favore della Nuova Banca XXX s.p.a., che ha svolto la quasi totalità dell'attività difensiva, mentre nei confronti del cessionario ed interventore le spese devono essere compensate. Le spese della CTU, resa necessaria dalla condotta della banca, devono essere poste a carico di Nuova Banca XXX s.p.a.

PQM

Il Giudice unico, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto per cui è causa nella parte in cui determina il tasso moratorio; rigetta nel resto le domande di parte attrice e dei chiamati in causa GGG e M.M.; dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da GGG; condanna PPP, *omissis*, GGG, *omissis*, al pagamento in favore di *omissis* s.r.l. come sopra rappresentata della somma di € 229.599,48, oltre interessi al tasso dell'1.44 % dal 23.11.15 al soddisfo; compensa per 1/3 le spese di lite e condanna PPP, *omissis*, GGG, *omissis*, in solido alla rifusione in favore di Nuova Banca XXX s.p.a. dei residui 2/3 che liquida in € 8000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali; compensa le spese di lite nei confronti di *omissis* s.r.l.; pone definitivamente e per l'intero a carico di Nuova Banca XXX s.p.a. le spese di CTU .

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**),

Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)